

QUESITO N.1

DOMANDA: Siamo cortesemente a chiedere la ragione sociale dell'attuale gestore.

RISPOSTA A QUESITO N. 1

L'attuale gestore del servizio è REAR Società Cooperativa – C.F. e P.iva : 04560130017 – sede legale: Torino

QUESITO N. 2

DOMANDA: In merito al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di Gara, in un'ottica di favorire la più ampia partecipazione e di promuovere la concorrenza, in conformità all'interesse pubblico alla selezione della migliore offerta in un ventaglio quanto più ampio possibile di concorrenti, si chiede di confermare che il suddetto requisito è riferito genericamente ai servizi "aggiuntivi" e/o ai servizi "integrativi" di cui all'art. 117, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 42/2004, tra i quali devono ovviamente essere ricompresi anche servizi di guardasala/guardaroba e di assistenza alla visita, senza che sia invece necessario aver maturato un fatturato pari a 12.000.000 di euro nel triennio antecedente la gara e di aver eseguito un unico contratto d'importo pari a 1.500.000 con oggetto esclusivo servizi di guardasala/guardaroba e di assistenza alla visita.

Si chiede, altresì, di confermare che i requisiti richiesti, sia tecnici che economici, possano essere soddisfatti anche attraverso contratti di concessione di servizi aggiuntivi e integrativi, e non solamente fatturato diretto al Committente, derivante da contratto d'appalto, dal momento che trattasi di servizi aggiuntivi per l'affidamento dei quali sino all'entrata in vigore del D.L. 70/2020 era addirittura vietato ricorrere all'appalto. Si chiede in conclusione che è in possesso del requisito richiesto il concessionario che abbia eseguito, in unico contesto per 1.500.000 e in più contesti per 12.000.000, servizi integrati di valorizzazione unitamente a servizi integrati di biglietteria, sostenendo i costi dei primi e traendo un minimo di utile con i proventi derivanti dall'aggio di biglietteria e dal residuo delle royalty riconosciute all'ente culturale per servizi di assistenza alla visita (ad es. visite guidate o noleggio audioguide), nell'ambito di uno (1.500.000) o più contratti (12.000.000) contratti che abbiano avuto ad oggetto anche servizi di guardasala e guardaroba. In caso contrario, anche al fine di stimolare il giusto approfondimento della questione ed eventualmente, ove questa non sia risolvibile in via interpretativa, di addivenire ad una rettifica del bando e del disciplinare di gara, in conformità ai principi di massima apertura del mercato in favore delle PMI ed al prioritario "principio del risultato", si fa osservare che in tutto il territorio nazionale si registrano solo 5 siti culturali che fruttano, in appalto o in concessione, € 4.000.000 di euro l'anno e che in tali siti (Colosseo, Uffizi, Civici di Venezia, Parco Archeologico di Pompei, e Musei Civici di Milano) nella maggior parte dei casi i predetti servizi sono gestiti in forma di concessione e servizi museali integrati.

RISPOSTA A QUESITO N. 2

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale si precisa che i servizi messi a gara non coincidono, se non in minima parte, con i servizi "aggiuntivi" elencati all'art. 117 del D.Lgs 42/2004. Nel capitolato si precisa che per servizi inerenti alla visita si intende:

- accoglienza ed informazioni ai visitatori;
- gestione dei flussi dei visitatori;
- indicazioni ed assistenza alla utenza per l'utilizzo delle attrezzature predisposte per il superamento delle barriere architettoniche;
- orientamento generale all'interno dei Musei Civici Fiorentini e Luoghi di cultura, con indicazione dei diversi percorsi museali ed indicazioni circa l'ubicazione nelle sale delle diverse opere o collezioni e sulle mostre temporanee in corso.

Possono comunque essere considerati servizi analoghi alcuni di quelli indicati all'art. 117 come di seguito elencati:

- i servizi di accoglienza;
- i servizi di informazione;
- i servizi di guida;
- i servizi di guardaroba;

- i servizi di vigilanza;
- i servizi di bookshop;
- i servizi di biglietteria;

I servizi di cui sopra possono essere considerati negli importi indicati nel Disciplinare di Gara con la precisazione che il raggiungimento dei € 12.000.000,00 può essere completato nell'arco dell'intero triennio anche con più contratti (esempio 100 contratti da 120.000,00); resta però il requisito di almeno un contratto da € 1.500.000,00 che può essere eseguito sempre nell'arco del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel Disciplinare di Gara si fa riferimento a contratti in modo generalizzato per cui possono essere prese in considerazione anche le concessioni. In caso di contratti aventi quale contenuto anche prestazioni ulteriori rispetto ai servizi oggetto dell'appalto e/o servizi analoghi di cui sopra, dovrà essere scorporata, dall'importo complessivo del contratto, la quota parte relativa a prestazioni non coerenti con i suddetti servizi.

In caso di prestazioni svolte in un arco temporale più ampio rispetto al triennio come richiesto nel Disciplinare dovrà essere indicata la quota parte riconducibile al triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

Si ricorda che alla procedura si può partecipare sia singolarmente che in forma associata. Pertanto, il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 6.3 può essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, qualora a partecipare sia un raggruppamento di più Operatori Economici o a presentare l'offerta siano i soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice.

I requisiti di cui trattasi sono richiesti ai fini di garantire all'Amministrazione che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che permetta loro di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell'appalto.

QUESITO N. 3

DOMANDA: Con la presente siamo a chiedere conferma che servizi museali quali sorveglianza, controllo accessi, biglietteria, gestione bookshop, visite guidate, informazione e orientamento, soddisfino il requisito di cui al punto 6.3 lett a) del disciplinare di gara.

La ragione di tale quesito trova fondamento nel principio del favor participationis ma anche nell'interpretazione della giurisprudenza maggioritaria in ordine al concetto di servizi analoghi. Come infatti affermato dai giudici amministrativi, il concetto di servizio analogo deve essere inteso non come identità ma almeno come similitudine delle prestazioni. I servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara. "La locuzione "servizi analoghi" non s'identifica con "servizi identici", poiché la prima formula implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnica o economico-finanziaria richiesta dal bando (Cons. Stato, V, 12.5.2017, n. 2227). I servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara; la ratio sottesa alla succitata clausola della lex specialis è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. Alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il disciplinare di gara richieda ai partecipanti il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto, né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici. Il concetto di "analogia", lungi dal fornire un metro rigido ed univoco, si presta infatti per sua natura ad applicazioni tendenzialmente soggettive ed elastiche, che l'Amministrazione non può che operare anche in ragione dei propri obiettivi di interesse pubblico (Tar Toscana con la sentenza n. 1371 del 10 novembre 2017). La nozione di servizi analoghi, infatti, va sempre interpretata in maniera estensiva, in quanto tale requisito ha lo scopo di perseguire un opportuno

contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Si conferma che i servizi indicati possono essere considerati analoghi ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 6.3 del Disciplinare.

QUESITO N. 4

DOMANDA: Con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento relativamente al requisito di capacità tecnica (punto 6.3 del disciplinare): dato che ai sensi dell'art. 101 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" le biblioteche sono istituti e luoghi della cultura, si chiede di confermare che i servizi svolti presso di esse e che includono anche le seguenti attività, front office e attività di back office, sorveglianza e gestione degli spazi (videosorveglianza, controllo accessi, gestione deposito borse sala conferenze, assistenza e monitoraggio delle iniziative) sono da ritenersi analoghi ai fini della dimostrazione del possesso del requisito anzidetto.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

Si conferma che le biblioteche rientrano tra i luoghi servizi indicati dall'art. 101 comma 1 e comma 2 del D. Lgs. 42/2004. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti in oggetto di cui all'art. 6.3 del Disciplinare, fra i servizi di biblioteca si possono considerare analoghi i seguenti servizi: servizi di front office (servizi di accoglienza e assistenza agli utenti, iscrizione ai servizi, servizi di prestito, servizi di reference), sorveglianza e gestione degli spazi.

QUESITO N. 5

DOMANDA: Con la presente siamo a chiedere di indicare eventuali soggetti appartenenti a categorie protette tra quelli attualmente impiegati nel servizio.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

L'aggiudicatario uscente impiega attualmente nei musei civici n. 2 dipendenti appartenenti alle categorie protette.

QUESITO N. 6

DOMANDA: con la presente siamo a chiedere conferma che il servizio extra indicato nell'Allegato D sia riferito a Guardaroba e Guardasala.

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

Si conferma che i servizi extra indicati nell'Allegato D sono servizi di Guardaroba e Guardasala. Si precisa inoltre che tali servizi potranno essere richiesti dall'Amministrazione per particolari esigenze organizzative, anche in giorni e orari diversi da quelli di apertura delle singole strutture, come meglio specificato a pagina 7, punto 2.4 lett. a) del "Progetto - Relazione illustrativa".

QUESITO N. 7

DOMANDA: con la presente siamo a chiedere chiarimento circa la cifra del contributo ANAC. Sul disciplinare viene indicata la somma di € 560,00 in riferimento al valore globale stimato di € 23.428.013,08. Invece su portale ANAC viene riportata la cifra di € 220,00 in riferimento al valore a base d'asta di €8.048.590,17 come in documento allegato. L'art. 14 comma 4 del D.lgs. 36/2023 dispone: "4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),

valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. [...]"

Dato il valore corretto di € 560,00 si chiede gentilmente di correggere l'importo su portale ANAC per poter procedere al suo pagamento o in alternativa poter effettuare il pagamento tramite bonifico come indicato nell'AVVISO del 26 gennaio 2024 su portale ANAC stesso.

Si segnala inoltre che è riportato un orario sbagliato come termine di presentazione delle offerte (8:00 invece di 10:00), sempre visibile da documento allegato.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7

Si conferma che l'importo del contributo Anac che l'operatore deve versare, è di euro 560,00, secondo la previsione dell'art. 12 del Disciplinare di gara. Detto importo è stato calcolato in relazione al valore globale stimato di euro 23.428.013,08 indicato all'art. 3.3 del Disciplinare medesimo, nel rispetto delle indicazioni date dal bando tipo Anac.

La piattaforma indica un importo inferiore (euro 220,00), che non risulta conforme a quanto indicato da Anac; la stazione appaltante ha inviato appositi quesiti al gestore della piattaforma e ad Anac al fine di verificare la motivazione del disallineamento tecnico informatico.

Pertanto, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Istituto di credito: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Via del Tritone 14 - 00187 Roma

IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 CODICE BIC/SWIFT: PASCITMMROM Intestatario c/c: Autorità Nazionale Anticorruzione

Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.

La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare:

- codice fiscale del debitore
- nominativo del debitore
- indirizzo mail del debitore

Relativamente all'orario errato indicato sulla piattaforma di pagamento del contributo di ANAC si segnala che il termine di presentazione delle offerte (ore 10:00) è correttamente inserito nella piattaforma START e che la gestione della piattaforma per il pagamento del contributo non è di competenza della Stazione Appaltante. Si comunica che sono stati avviati i contatti con l'assistenza tecnica di ANAC e di START.

In ogni caso, dovendo effettuare un bonifico, secondo le istruzioni suddette, il disallineamento di orario possa ritenersi non rilevante.

La Dirigente del Servizio Amministrativo Beni e Servizi
Dott.ssa Alessandra Battaglini

QUESITO N. 8

Si richiedono i seguenti chiarimenti in base all'art. 11 del Disciplinare di gara di cui in oggetto.

1) in merito all'art. 16 - Offerta Tecnica, si richiede di:

- a. Confermare che il modulo OT criteri quantitativi/tabellari è da allegare come documento separato dalla relazione tecnica di cui alla voce a).
- b. di specificare il punto d) ovvero in caso di avvalimento premiale come questo si concretizzi nella valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art 18.1 del Disciplinare.
- c. confermare il numero massimo di righe per pagina della proposta tecnico-organizzativa.
- d. confermare che all'interno della proposta tecnico-organizzativa possono essere inseriti, senza l'esclusione della gara del concorrente o la non valutazione del criterio, riferimenti a link esterni, immagini, grafici, tabelle e che queste non vengono conteggiate nel numero di righe di cui al chiarimento sopra 1.c. fermo restando il limite delle 50 facciate. In caso contrario si richiede di specificare.
- e. di confermare che sono escluse dalle 50 facciate la copertina, il sommario e la descrizione dell'offerente. In caso contrario si richiede di specificare.
- f. di confermare che i n. 4 curricula del Referente operativo dei servizi del responsabile del contratto e dei loro sostituti devono essere caricati a sistema come documento separato rispetto alla Relazione Tecnica. In caso contrario si richiede di specificare.

RISPOSTA AL QUESITO N. 8

A – Come riportato all'art. 16 del disciplinare, e come indicato nella configurazione dell'offerta sulla piattaforma START, il modulo OT ha una propria collocazione autonoma all'interno della quale deve essere inserito il modello fornito dalla Stazione Appaltante, debitamente compilato e sottoscritto. Si richiama quanto precisato riguardo all'obbligo che 'le informazioni contenute nel "Modulo OT criteri quantitativi/tabellari" devono essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica.'

B – Si rinvia alla definizione di avvalimento premiale contenuta nell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, sottolineando come si concretizzi un 'avvalimento premiale' nell'ipotesi in cui il prestito delle risorse da parte dell'ausiliaria sia diretto ad ottenere un punteggio più elevato in sede di valutazione dell'offerta per l'operatore economico, e non invece a sopperire a dei requisiti di capacità mancanti. Se ne deduce che la valutazione di tali 'risorse' messe a disposizione da parte dell'ausiliaria verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri indicati all'art. 18.1 del disciplinare.

C- Si trascrive quanto indicato all'art. 16: 'La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, tutti gli elementi utili alla valutazione. La relazione tecnica non deve superare il numero di 50 facciate in formato A4, con carattere Arial dimensione 11 (non compreso) e circa 35 righe per pagina; sono esclusi dal conteggio i soli curricula dei Responsabili dei servizi, nonché il "Modulo OT criteri quantitativi/tabellari". La relazione dovrà essere suddivisa in capitoli corrispondenti in modo univoco ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione.'

D – Si conferma che all'interno della proposta tecnico-organizzativa possono essere inseriti, senza l'esclusione dalla gara del concorrente o la non valutazione del criterio, anche riferimenti a link esterni ma questo non può tradursi in uno strumento atto ad eludere i limiti massimi disposti dal disciplinare. Per questo, senza che comporti l'esclusione dalla gara del concorrente, la Commissione non valuterà contenuti raggiungibili mediante link ma esclusivamente quelli contenuti nell'offerta tecnica. Si sottolinea infine come immagini, grafici, tabelle devono considerarsi inclusi nei limiti delle 50 facciate.

E – Si conferma che sono escluse dalle 50 facciate sia la copertina che il sommario mentre la descrizione dell'offerente e/o la presentazione dei soggetti costituenti un raggruppamento, costituiscono, se inseriti, parte integrante dell'offerta, dunque devono ritenersi incluse nel limite delle 50 facciate.

F – Come riportato all'art. 16 del disciplinare, e come indicato nella configurazione dell'offerta sulla piattaforma START, i n. 4 curricula del Referente operativo dei servizi del responsabile del contratto e dei loro sostituti, hanno una propria collocazione autonoma all'interno della quale devono essere inseriti i documenti richiesti. Sulla piattaforma è prevista la possibilità di caricare tutti e quattro i curricula in un unico file o la possibilità di invio multiplo, costituito da più file.

QUESITO 9

Buongiorno, si chiede il seguente chiarimento:

Nell'offerta tecnica premiale viene riportato al punto 6.1 Tutela della salute e sicurezza: L'operatore economico dovrà descrivere misure di tutela dei dipendenti, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 21 comma 2 del Capitolato, da garantire durante tutta la durata dell'appalto per contrastare particolari condizioni climatiche e microclimatiche tramite la fornitura di apparecchi riscaldanti e/o refrigeranti, equivalenti o superiori a quelli già messi a disposizione dalla S.A.

DOMANDA: Si chiede di conoscere marca e modello per poter capire l'entità del costo

RISPOSTA AL QUESITO N.9:

Attualmente i 9 apparecchi riscaldanti sono di tipo verticale (marca Futurclima) e i 10 apparecchi refrigeranti sono ordinari ventilatori a piantana. In ogni caso si segnala che in occasione del sopralluogo potrà essere richiesto di visionare i suddetti apparecchi.

QUESITO 10

Nell'allegato 7 Relazione illustrativa viene scritto nel servizio di guardasala e guardaroba ...OMISSIS.. Su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario dovrà garantire, per particolari esigenze organizzative, anche sopravvenute, il servizio anche in giorni e orari diversi da quelli di apertura delle singole strutture, necessario allo svolgimento delle seguenti attività: a. OMISSIS b. attività di pulizia, gestione e manutenzione, dei locali e spazi dei Musei e Luoghi di Cultura e degli impianti ivi presenti diverse da quelle elencate nell'allegato B - Servizi extra orario di apertura al pubblico;

DOMANDA: Si chiede cosa si intende per attività di pulizia. Chiederei di specificare se è un'attività di pulizia a fondo di tutti i locali oggetto della gara con macchinari da voi forniti tipo idropulitrice, aspirapolvere, prodotti chimici, stracci etc

RISPOSTA AL QUESITO N.10:

Si ricorda che la prestazione richiesta nel presente appalto non ha ad oggetto il servizio di pulizia, bensì il servizio di guardasala, guardaroba e assistenza alla visita.

Nell'ambito del servizio di guardasala l'Aggiudicatario dovrà garantire, per particolari esigenze organizzative o sopravvenute, il servizio, anche in giorni e orari diversi da quelli di apertura delle singole strutture, necessario allo svolgimento, da parte di operatori economici diversi dall'aggiudicatario, delle attività di pulizia, gestione e manutenzione dei locali e spazi dei Musei e Luoghi di Cultura e degli impianti ivi presenti. Tali attività divergono da quelle elencate nell'allegato B – Servizi extra orario di apertura al pubblico.

L'aggiudicatario si limiterà all'apertura e chiusura dei locali e alla sorveglianza durante lo svolgimento di suddette attività.

QUESITO 11

Nell'ART. 9 del Capitolato viene specificata l'attività REFERENTE OPERATIVO, il quale, tra i vari compiti, ha anche la gestione in loco del personale dipendente dell'Aggiudicatario.

DOMANDA: Essendo state previste 2080 ore di servizio annue, circa 6 ore giornaliere, come sia possibile coprire nelle altre restanti ore di apertura dei musei la stessa figura? Inoltre, si chiede se il referente deve spostarsi tra i vari siti per supervisionare l'attività. Grazie

RISPOSTA AL QUESITO N.11:

Le prestazioni del Referente Operativo dei Servizi devono essere rese per 40 ore settimanali per 52 settimane, per un totale di 2080 ore annue. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa l'operatore economico potrà prevedere le attività del Referente Operativo tramite l'articolazione oraria che ritiene più opportuna.

Si dà inoltre conferma che il Referente dovrà spostarsi per ragioni di servizio fra i vari siti oggetto d'appalto.

QUESITO N. 12

Nel Modulo di domanda di partecipazione generato dal sistema telematico, viene richiesto di indicare nei Dati Amministrativi i Soggetti cessati nell'ultimo anno ai sensi dell'art. 80 c.3 DL 50/2016.

Si chiede pertanto conferma che i suddetti dati non sono dovuti, in quanto non richiesti dal Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023), in base al quale è stata indetta la procedura di gara in oggetto.

In attesa di Vs. riscontro, si inviano Distinti saluti.

RISPOSTA AL QUESITO N.12:

Si conferma che, ai sensi del D.lgs n. 36/2023, non è più richiesta l'indicazione dei soggetti cessati nella domanda di partecipazione.